



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI  
DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Art. 2 – Finalità**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti, di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità, di migliorare la capacità di riscossione dell'Ente e gli equilibri di gestione finanziaria.

## **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Devono accedere alla definizione agevolata le entrate comunali, tributarie, non ancora inviati alla riscossione coattiva, nello specifico:

IMU (Imposta Municipale Unica);

TARI (Tassa sui Rifiuti);

IPS (Imposta di Soggiorno);

2. Sono inclusi anche tutti gli avvisi di accertamento esecutivi o provvedimenti divenuti definitivi, purché non affidati agli Agenti della Riscossione.

3. Per accedere alla definizione agevolata, è necessario definire cumulativamente tutti i tributi, sia accertati che ordinari, non regolarizzati fino al 31/12/2025. Ciò implica che la definizione deve riguardare l'intera posizione debitoria, senza possibilità di selezionare o escludere singoli tributi o periodi di imposta.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. L'ambito temporale riguarda le partite debitorie fino all'anno d'imposta 2025.

## **Art. 4 – Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche o enti) in posizione debitoria nei confronti del Comune secondo quanto previsto all'art. 3.

2. L'adesione è volontaria e riguarda l'intera posizione debitoria intestata al richiedente relativa alle entrate comunali di cui specificate all'art. 3 comma 1.

## **Art. 5 – Modalità di adesione**

1. L'istanza di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata mediante apposita dichiarazione, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale.

2. L'istanza, a cui dovrà essere allegata copia del documento d'identità valido, potrà essere presentata online tramite piattaforma dedicata del Comune, se attivata, in formato cartaceo all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it.

3. Il Comune definita la fase istruttoria, notifica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, se preventivamente richiesto.

## **Art. 6 – Riduzione di sanzioni e interessi**

1. Con l'adesione alla definizione agevolata vengono stralciate le sanzioni e gli interessi, restando dovute, la quota capitale a titolo di tributo, le spese di notifica e le eventuali spese già effettuate per la riscossione coattiva.

2. È prevista la compensazione con crediti tributari del debitore.

## **Art. 7 – Rateizzazione**

1. Le somme dovute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata possono essere versate in unica soluzione entro il 30 settembre 2026 ovvero mediante rateizzazione su richiesta del richiedente, fino a un massimo di 36 rate mensili al netto di sanzioni e interessi, secondo il prospetto di seguito indicato:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dieci rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da undici a venti rate mensili;
- d) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da ventuno a trenta rate mensili;
- e) oltre 10.000,01 ad euro 20.000,00 da trentuno a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,01 da trentasette a quarantotto rate mensili.

2. La scadenza della prima rata dovrà essere fissata non prima del 60° giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale.

4. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, entro il termine stabilito, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.

**5.** In caso di decadenza:

- il debitore perde i benefici della definizione agevolata;
- le somme eventualmente versate sono acquisite a titolo di acconto sul debito complessivo;
- il debito residuo torna ad essere dovuto per l'importo originario, comprensivo di sanzioni e interessi non più oggetto di riduzione.

**6.** In caso di decadenza l'Ente riprende le attività di riscossione delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**7.** I termini di prescrizione, riprendono a decorrere dal momento della decadenza dal beneficio.

### **Art. 8 – Effetti dell'adesione**

**1.** Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

**2.** In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata si estinguerà e verrà avviato il recupero coattivo del residuo dovuto maggiorato di sanzioni e interessi sino al soddisfo. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

**3.** L'adesione comporta la rinuncia a eventuali contestazioni sulle sanzioni e sugli interessi precedentemente maturati.

### **Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

**1.** La facoltà di definizione prevista dall'art. 3 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi, In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

**2.** A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

### **Art. 10 – Adempimenti di Settori competenti**

1. In relazione alle istanze di adesione alla definizione agevolata dei tributi, ciascun Settore competente provvede, per quanto di rispettiva competenza, allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del relativo procedimento.

2. In particolare:

**a) Settore Tributi**

Il Settore Tributi provvede:

- all'istruttoria delle istanze di adesione relative ai tributi comunali;
- alla verifica della posizione debitoria del contribuente e alla determinazione degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata;
- alla predisposizione e alla comunicazione dell'eventuale piano di rateizzazione;
- al monitoraggio dei pagamenti effettuati dal contribuente;
- all'adozione e alla comunicazione degli eventuali provvedimenti di diniego dell'istanza ovvero di decadenza dal beneficio.

**b) Settore Economico-Finanziario**

Il Settore Economico-Finanziario provvede:

- al coordinamento delle attività connesse alla definizione agevolata;
- al monitoraggio complessivo delle entrate derivanti dalla definizione agevolata;
- alla verifica degli effetti della misura sugli equilibri di bilancio e sulla gestione dei residui attivi;

3. I Settori competenti assicurano il costante aggiornamento delle banche dati relative alle posizioni debitorie oggetto di definizione agevolata e collaborano tra loro al fine di garantire la corretta gestione del procedimento.

**Art. 11 – Pubblicazione e informazione**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicato ai contribuenti mediante gli strumenti di informazione disponibili.

**Art. 12 – Norme finali**

1. Le agevolazioni si applicano nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali e di riscossione.

**Art. 13 – Entrata in vigore**

**1. Il Regolamento acquista efficacia solamente con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.**